



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26/06/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 17 giugno 2014, n. 151

Consorzio Metropolis a r.l. di Molfetta. Richiesta di verifica di compatibilità per la realizzazione per trasferimento di un Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "Maranà Thà", dal Comune di Molfetta (DSS BA 01-Molfetta) alla Via San Francesco d'Assisi n. 57/B, al Comune di Modugno (DSS BA 09-Modugno) alla Via Cesare Battisti n. 46, ai sensi dell'art. 7, co. 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. Parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 4 il "Centro Diurno", struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

La L.R. n. 8/2004 e s.m.i., all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3 prevede che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate rientrino nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza (...)"

L'art. 7, comma 2 della medesima legge prevede che "Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale."

Successivamente, il R.R. n. 18 del 30/7/2009 ha disposto, all'art. 1, comma 2, punto 3 quanto segue: "Il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuali."

La L.R. n. 14 del 17/6/2013 ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. n. 8/2004 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio sanitarie autorizzate e/o accreditate, tra l'altro abrogando il sopra citato R.R. n. 18 del 30/7/2009 ma stabilendo altresì, con l'inserimento all'art. 29 del comma 6 ter, che "Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia (...)"

Il R.R. n. 3 del 2/3/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006".

Il Comune di Modugno, facendo seguito all'istanza dell'Ente gestore inoltrata con nota prot. n. 578 dell'8/6/2011, con nota prot. n. 24944 del 13/5/2013 ha richiesto a questo Servizio il parere di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 per la realizzazione per trasferimento del

Centro Diurno "Maranà Thà", gestito dal Consorzio Metropolis a r.l., dalla sede di Molfetta in Via San Francesco D'Assisi n. 57/B, Distretto Socio Sanitario BA01 - Molfetta, per la quale è autorizzato dal Sindaco con nota prot. n. 23972 del 5/6/97, alla nuova sede di Modugno, in Via Cesare Battisti n. 46, Distretto Socio Sanitario BA 09 - Modugno.

Considerato che nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Regionale di Valutazione sulle attività di Riabilitazione Psichiatrica di cui alla D.D. n. 283 del 31/08/2012, emergeva la necessità - a causa di un forte disallineamento tra la domanda di prestazioni di riabilitazione psichiatrica e le strutture teoricamente attivabili in base agli indicatori numerici di cui al R.R. n. 3/2006 - di ridefinire i parametri previsti dal R.R. 3/06 per ciascuna tipologia di struttura riabilitativa, tenendo conto del fabbisogno reale stimato dai DSM, questo Servizio, con nota prot. n. A00-081/2833/APS1 del 23/7/2013 ha sospeso il procedimento connesso alla sopra citata richiesta di verifica di compatibilità, trasmessa dal Comune di Modugno.

Successivamente, preso atto che i lavori del Gruppo di lavoro incaricato di ridefinire i parametri previsti dal R.R. n. 3/2006 non erano ancora conclusi, né si era in grado di prevedere i tempi di conclusione di detta ridefinizione, con nota prot. n. A00-081/306/APS1 del 28/1/2014 questo Servizio ha riavviato il procedimento sospeso con la predetta nota prot. n. A00-081/2833/APS1 del 23/7/2013 e, premesso che:

- nell'ambito del DSS BA 09-Modugno della ASL BA (n. 60.264 abitanti), in base all'art. 1, lett. A. punto b) II. del R.R. n. 3/2006, il fabbisogno è di n. 1 Centro Diurno e non risultano attive strutture di detta tipologia;

- risulta, pertanto, un fabbisogno residuo di n. 1 Centro Diurno nell'ambito del DSS BA 09 Modugno;
- nell'ambito del DSS BA 01-Molfetta della ASL BA (n. 80.730 abitanti), in base all'art. 1, lett. A. punto b) II. del R.R. n. 3/2006, il fabbisogno è di n. 2 Centri Diurni e risulta attiva, oltre al Centro Diurno "Maranà Thà", un'altra struttura (Centro Diurno "Antrophos", ubicato in Giovinazzo) di detta tipologia;

ha invitato il D.G. ASL BA ad esprimere, in ordine alla citata richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Modugno, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., un parere motivato, analizzando i fabbisogni distrettuali (di provenienza e di destinazione) in relazione all'allocazione dei Centri Diurni già in esercizio ed alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche.

Con nota prot. n. 46601/1 del 13/3/2014 il Direttore Generale e il Direttore del DSM della ASL BA hanno riscontrato la citata nota del 28/1/2014 di questo Servizio, rappresentando "che nel fabbisogno DSM stimato per l'anno 2013 e trasmesso con nota prot. n. 193021/1 del 27/11/2012 peraltro già in possesso di codesto Servizio regionale, era previsto un Centro Diurno nell'ex CSM 9 (ora CSM Area 3) e che a tutt'oggi quel territorio ne è privo."

Considerato che:

- il D.G. ASL BA, con Deliberazione n. 1243 del 28/6/2011, aveva preso atto del protocollo d'intesa sottoscritto il 28/4/2011 tra il Direttore del DSM della ASL BA e la Fondazione EPASSS di Bari, con cui si stabiliva la riconversione totale della CRAP transitoriamente accreditata per n. 14 posti letto, gestita dalla predetta Fondazione a Molfetta, in n. 1 Centro Diurno nel territorio del CSM ASL BA 09 ed in n. 1 Comunità Alloggio nel territorio del CSM ASL BA 02, da attivare entro il 31/12/2011;
- con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia sede di Bari (R.G. 1764/11), il Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. METROPOLIS e la INCONTRI s.r.l. hanno chiesto l'accertamento e la dichiarazione di nullità, previa sospensione, della predetta Deliberazione della ASL Bari n. 1243 del 28/6/2011, oltre che l'annullamento degli atti connessi, presupposti e conseguenti al citato atto deliberativo dell'ASL BA;
- il giudizio dinanzi al Tar non è ancora stato definito né risulta emanato alcun provvedimento di sospensione cautelare, con la conseguente validità ed efficacia dell'impugnata Deliberazione;
- a prescindere dalle determinazioni della ASL, i provvedimenti relativi all'autorizzazione all'esercizio ed all'accredimento delle strutture, anche rivenienti da riconversione, sono adottati solo ed

esclusivamente dalla Regione;

- per quanto qui di interesse, in relazione al Centro Diurno, l'EPASSS avrebbe pertanto dovuto chiedere, ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. n. 4/2010, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento alla Regione;

- come sopra riportato, il Direttore Generale ed il Direttore del DSM dell'ASL BA hanno riscontrato la richiesta di parere di questo Servizio finalizzata alla verifica di compatibilità relativa all'istanza del Consorzio Metropolis, per il trasferimento del Centro Diurno da Molfetta a Modugno, rappresentando che nel fabbisogno aziendale 2013 era già previsto un Centro Diurno nell'ex CSM 9 "e che a tutt'oggi quel territorio ne è privo", senza alcun cenno alla predetta Deliberazione di riconversione;

- il termine previsto nella suddetta delibera per la riconversione è abbondantemente scaduto senza che l'EPASSS abbia attivato i suddetti procedimenti; pertanto, indipendentemente dall'esito del giudizio incardinato dinanzi al TAR Puglia per l'annullamento della citata Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1243 del 28/06/2011, la stessa ha ormai esaurito i suoi effetti.

Pertanto, posto che:

- il R.R. n. 7/2002 ed il R.R. n. 3/2005 e s.m.i. hanno stabilito n. 20 posti per la tipologia di struttura riabilitativa psichiatrica "Centro Diurno";

- il fabbisogno previsto in base ai parametri del R.R. n. 3/2006, da intendersi quale limite massimo entro cui deve essere individuato il fabbisogno aziendale, è di n. 2 Centri Diurni per il DSS BA 01-Molfetta;

- peraltro, dal "fabbisogno DSM stimato per l'anno 2013 e trasmesso con nota prot. n. 193021/1 del 27/11/2012" si evince che il fabbisogno aziendale di strutture riabilitative psichiatriche dell'ASL BA, per il DSS BA 01 - Molfetta, ove è attualmente ubicato il Centro Diurno Maranà Thà, è di soli n. 15 posti, numero inferiore rispetto a quello stabilito per un Centro Diurno (n. 20 posti);

- nel predetto DSS BA 01 - Molfetta, con il trasferimento a Modugno del Centro Diurno Maranà Thà, rimarrebbe comunque attivo un altro Centro Diurno (20 posti);

ritenendo, per quanto sopra, in base a quanto indicato dal Direttore Generale e dal Direttore del DSM della ASL BA, che l'opportunità assistenziale dell'attivazione di un Centro Diurno nel DSS "di destinazione" (DSS BA 09 - Modugno), ad oggi privo di strutture di detta tipologia, sia primaria rispetto alla permanenza di tale Centro Diurno nel DSS "di provenienza" (DSS BA 01 - Molfetta), dove peraltro risultano posti letto in esubero rispetto al fabbisogno aziendale di cui alla nota prot. n. 193021/1 del 27/11/2012;

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità per la realizzazione per trasferimento del Centro Diurno "Maranà Thà", gestito dal Consorzio Metropolis a r.l., dalla sede di Molfetta in Via San Francesco D'Assisi n. 57/B, Distretto Socio Sanitario BA01 - Molfetta, alla nuova sede di Modugno, in Via Cesare Battisti n. 46, Distretto Socio Sanitario BA 09 - Modugno, con la precisazione che:

- a seguito della sentenza n. 2054/2014 del Consiglio di Stato, questo Servizio, con nota prot. n. A00-081/1977/APS1 del 30/5/2014, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT di effettuare idoneo sopralluogo presso la sede del Centro Diurno "Maranà Thà" sito in Molfetta, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori per l'accreditamento della predetta struttura;

- in caso di esito positivo della predetta verifica con accertamento del possesso dei requisiti ulteriori, e conseguente rilascio dell'accreditamento per la struttura di Molfetta, successivamente all'autorizzazione del Comune di Modugno alla realizzazione per trasferimento della struttura il Consorzio Metropolis a r.l. potrà richiedere a questo Servizio, oltre all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, anche il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Accreditamento
e Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

letta la proposta formulata dal funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità per la realizzazione per trasferimento del Centro Diurno "Maranà Thà", gestito dal Consorzio Metropolis a r.l., dalla sede di Molfetta in Via San Francesco D'Assisi n. 57/B, Distretto Socio Sanitario BA01 - Molfetta, alla nuova sede di Modugno, in Via Cesare Battisti n. 46, Distretto Socio Sanitario BA 09 - Modugno, con la precisazione che:

- a seguito della sentenza n. 2054/2014 del Consiglio di Stato, questo Servizio, con nota prot. n. A00-081/1977/APS1 del 30/5/2014, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT di effettuare idoneo sopralluogo presso la sede del Centro Diurno "Maranà Thà" sito in Molfetta, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO della predetta struttura;

- in caso di esito positivo della predetta verifica con accertamento del possesso dei requisiti ulteriori, e conseguente rilascio dell'accREDITAMENTO per la struttura di Molfetta, successivamente all'autorizzazione del Comune di Modugno alla realizzazione per trasferimento della struttura il Consorzio Metropolis a r.l. potrà richiedere a questo Servizio, oltre all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, anche il mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede.

- di notificare il presente provvedimento:
- al Comune di Modugno (BA);
- al Comune di Molfetta (BA);
- al Legale Rappresentante del Consorzio Metropolis a r.l., Viale Pio XI, 48/41-42, Molfetta;
- allo Studio Legale Avvocati Polignano Associati, Via Cap. Mario Laterza n. 2, Putignano (BA).
- al Direttore Generale della ASL BA;
- al Direttore del DSM della ASL BA;
- al Servizio ATP - Ufficio 4.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 8 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
